

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE  
 Quadro d'insieme dei valori agricoli per tipo di terreni compresi nelle regioni agrarie  
 della Provincia di Padova  
 (art. 16 - legge 22.10.1971 n° 865 e successive modificazioni e art. 41, 4° comma, D.P.R. 327/01 e s.m.i.)  
**VALEVOLI PER L'ANNO 2017 (espressi in euro)**

Tipo di coltura	Reg. Agr. n° 1 Val.Medi/Ha	Reg. Agr. n° 2 Val.Medi/Ha	Reg. Agr. n° 3 Val.Medi/Ha	Reg. Agr. n° 4 Val.Medi/Ha	Reg. Agr. n° 5 Val.Medi/Ha	Reg. Agr. n° 6 Val.Medi/Ha	Reg. Agr. n° 7 Val.Medi/Ha
Seminativo	50.000,00	60.000,00	61.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	51.500,00
Seminativo irriguo (4)	54.000,00	75.000,00 *	61.000,00 *	60.000,00 *	57.000,00 *	57.000,00 *	57.000,00 *
Seminativo arborato	50.000,00	61.000,00	61.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Prato	32.000,00	47.000,00	44.000,00	43.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Prato irriguo		* 83.000,00	59.000,00	58.000,00			
Pascolo	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Orto (z) (1)	65.000,00	70.000,00	68.000,00	72.000,00	68.000,00	66.000,00	68.000,00
Vigneto (comprese piante) (1)	* 71.000,00	65.000,00	65.000,00	64.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Vigneto D.O.C. (comprese piante) (***) (1)	94.500,00			92.000,00	92.000,00	92.000,00	
Frutteto (comprese piante) (1) (2)	64.000,00	67.000,00	67.000,00	65.000,00	67.000,00	67.000,00	61.000,00
Oliveto (comprese piante)	75.000,00				62.000,00	62.000,00	
Castagneto (da palatura)	20.500,00				20.500,00	20.500,00	
Bosco ceduo (comprese piante) (**)	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Bosco misto (comprese piante)(**)	15.500,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Incolto (area non più funzionale al servizio del fondo)	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Vivaio (solo terreno) (1)	66.000,00	74.000,00	73.000,00	73.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Pioppeto (3)	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00

NOTE:

\* Coltura più redditizia (ex art. 16 comma 4° della legge 22.10.1971 n° 865 e successive modificazioni ed integrazioni). Come coltura prevalente, nell'intera provincia, si considera il seminativo.

I valori sono riferiti all'anno solare 2016 ai sensi della legge 22.10.1971 n° 865 e s.m. ed i. e art. 41, 4° c. D.P.R.327/01

\*\* " Boschi" come definiti dalla L.R. 13.09.78 n° 52

(z) coltivazione intensiva di piante orticole di essenze diverse ripetute più volte sullo stesso terreno e nell'arco della stessa annata.

\*\*\* per le nuove zone D.O.C. valgono gli stessi valori - le zone IGP sono equiparate a quelle DOC

(1) se dotati di impianto fisso di irrigazione e/o drenaggio, nonché strutture per forzature colture orticole, i valori vengono aumentati di 7.000 € per ha.

(2) in presenza di impianto di actinidia intensivo, si applica una maggiorazione del 10%

(3) al pioppeto in golena si applica una riduzione del 50%

(4) In presenza di risaia si applica un aumento del 10%.

Il seminativo irriguo si identifica se sul posto sono presenti impianti fissi di irrigazione (o eventualmente pozzi collegati con rotoloni) e quindi, e comunque, irrigato con acqua propria o di affitto.

Alle aree sottoposte di fatto a servitù idraulica (ad es. alvei di fiume, canali identificati catastalmente dal livello medio dell'acqua, scoli vari, zone soggette ad allagamento almeno due volte l'anno) si applica il VAM previsto per il pascolo.

Per le aree adibite ad impianti di energia alternativa posti a terra in area agricola il relativo valore viene equiparato all'incolto.

Per le fasce tamponi il valore dell'area è equiparato a quello della coltura praticata nell'area contigua a quella ablata mentre le piante saranno valutate sino al 5° anno di impianto cadauna €. 10,00 dal 6 al 10° €. 25,00. Oltre al 10° €. 30,00.

Si ricorda che la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011, pur dichiarando incostituzionali i VAM relativamente all'applicazione del comma 2 e 3 dell'art 40 del DPR 327/2001, lascia in essere comunque il comma 4 dell' art 40 (indennità aggiuntiva al proprietario coltivatore diretto), il comma 9 dell'art. 37 (indennità aggiuntiva per il proprietario coltivatore diretto per area edificabile usata a scopi agricoli) e l'art 42 (indennità aggiuntiva al fittavolo), relativi alle indennità aggiuntive; indennità che non vanno a ristorare il patrimonio, ma la perdita di occasioni di lavoro.

PADOVA LI 21/12/2016

IL PRESIDENTE  
Fabio Bui

*Fabio Bui*

